

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2569 e 2529-A

*Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE POSTAL)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1991

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi similari (2569)

d'iniziativa dei senatori **BOATO, CORLEONE, MODUGNO**  
e **STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1990

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza (n. 2529)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, RIVA, CAVAZZUTI, TEDESCO  
TATÒ, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, CANNATA, GIUSTINELLI,  
TOSSI BRUTTI, PASQUINO, ALBERICI, BENASSI, BERTOLDI,  
BISSO, BRINA, CALLARI GALLI, CARDINALE, CASADEI LUCCHI,  
CASCIA, CHIESURA, CISBANI, CORRENTI, CROCETTA, DIONISI,  
FRANCHI, GALEOTTI, GIACCHÈ, GIANOTTI, IANNONE, IMBRÌA-  
CO, LONGO, LOPS, LOTTI, MARGHERI, MARGHERITI, MERIGGI,  
NESPOLO, NOCCHI, SALVATO, SCARDAONI, SCIVOLETTO,  
SENESI, SPETIČ, SPOSETTI, TORNATI, TRIPODI, VETERE,  
VIGNOLA, VISCONTI e ZUFFA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1990**

---

**DISEGNO DI LEGGE N. 2569**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

**Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi simili**

## Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole «a partire dal 1969».

2. Dopo il comma 1 della stessa legge è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Commissione ha inoltre il compito di accertare:

a) l'origine, le caratteristiche, le finalità, la composizione, gli strumenti operativi e le modalità di funzionamento dell'organizzazione denominata «Gladio», nonché di qualunque altro organismo clandestino o comunque segreto, di carattere militare o civile, finalizzato alla «guerra non ortodossa», che sia stato istituito o che abbia di fatto operato in Italia;

b) quale sia il testo integrale di tutti gli accordi, convenzioni, protocolli o intese di carattere internazionale o regolamenti e disposizioni di carattere interno, in base ai quali l'organizzazione «Gladio» e gli eventuali altri organismi abbiano operato o tuttora operino;

c) a quali autorità politiche e istituzionali rispondano o abbiano risposto, sotto il profilo della responsabilità, tali organismi;

d) l'eventuale coinvolgimento di tali organismi, o di persone ad essi appartenenti o appartenute, in attività eversive o comunque in azioni illegali».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172**

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d) attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute».

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172, così come modificato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro la conclusione della decima legislatura».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1988, n. 172, è sostituito dal seguente:

«2. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore».

Art. 4.

1. Il titolo della legge 17 maggio 1988, n. 172, è sostituito dal seguente:

«Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi in Italia e sull'organizzazione "Gladio"».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso**

**Soppresso**

**Soppresso**

Art. 2.

1. *Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 2529**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLO ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:

a) l'origine, i caratteri, le finalità, le attività svolte, le modalità di funzionamento dell'organizzazione denominata «Gladio» nonché di altri organismi clandestini o comunque segreti istituiti di fatto funzionanti in Italia, in base ad accordi internazionali, tra Governi di altri Paesi e servizi di sicurezza italiani, tra servizi di sicurezza stranieri e servizi di sicurezza italiani ovvero per autonoma decisione del Governo italiano o dei servizi di sicurezza italiani;

b) quale sia il testo integrale di tutti gli accordi, convenzioni, disposizioni, raccomandazioni di carattere internazionale ed interno in base alle quali quegli organismi si sono costituiti, hanno funzionato e funzionano tutt'ora;

c) quali autorità politiche sono state messe a conoscenza, ed in quali termini, dell'esistenza e delle finalità di tali organismi;

d) i criteri di reclutamento, le modalità e le località di addestramento, l'entità e le modalità delle retribuzioni, il tipo di armamento e le caratteristiche delle dotazioni in possesso o a disposizione dei singoli reclutati o degli interi organismi;

e) i nomi di coloro che hanno fatto e fanno parte di tali organismi;

f) l'eventuale coinvolgimento di tali organismi o di loro singoli componenti in attività eversive o in azioni illegali;

g) quali siano stati e siano tutt'ora i responsabili politici e militari di tali organismi comunque denominati;

h) quali collegamenti e quali forme di coordinamento tali organismi avessero o abbiano sul piano internazionale;

i) se taluno degli organismi sopra indicati o suoi aderenti avessero contatti con la disciolta loggia P2.

**Art. 2.**

1. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui alle lettere b), c), e), g) entro 60 giorni dal suo insediamento.

3. La commissione dovrà terminare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

**Art. 3.**

1. La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

**Art. 4.**

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla com-

missione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla commissione non è opponibile il segreto di Stato.

3. Per i segreti d'ufficio, professionali e bancari si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### Art. 5.

1. La commissione può acquisire documenti esistenti presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione e di qualunque organo dello Stato, compresi i servizi di sicurezza.

2. La commissione può altresì richiedere copie degli atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto, emette decreto di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

3. Quando atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

4. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase di indagini preliminari o in istruttoria formale.

#### Art. 6.

1. Ciascun componente della commissione ha il diritto di conoscere tutti i docu-

menti e tutte le informazioni pervenute alla commissione o ai suoi organi.

2. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, quando il segreto è stabilito dalla commissione.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti può decidere di riunirsi in seduta segreta.

#### Art. 8.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

#### Art. 9.

1. L'archivio della commissione è informatizzato. Per l'elaborazione del programma e per la sua esecuzione la commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.